

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1853

**PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA  
LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO.**

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge per alcune modificazioni alla legge sull'avanzamento dell'esercito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 427.)

Non essendo che di due soli articoli, pregherei la Camera a volerlo dichiarare d'urgenza.

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto ai signori ministri di grazia e giustizia e della guerra della presentazione di questi due progetti di legge, i quali verranno stampati e distribuiti agli uffici.

**VALERIO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

**VALERIO**. Vorrei domandare quando si farà la relazione sulla elezione del cavaliere Fantonetti. Mi consta che il deputato che era incaricato di farne la relazione si trova assente, e lo sarà per alcuni giorni. La elezione di cui si tratta contiene una questione delicatissima, e credo che non converrebbe lasciarla molto tempo indecisa, e che perciò bisognerebbe che l'ufficio incaricasse qualche altro suo membro di farne la relazione.

**PRESIDENTE**. Faccio presente alla Camera che si è scritto al Ministero per avere alcuni schiarimenti in ordine alla validità di questa elezione.

Quando saranno pervenuti questi documenti, allora se non sarà ancora giunto il deputato Cavallini, sarà il caso di deliberare se si debba incaricare un altro deputato di riferire su questa elezione.

(Si passa all'estrazione a sorte degli uffici.)

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO**. *Opzione dei deputati Asproni, Arnulfo, Michelini Alessandro e Guglianetti — Lettura del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, ed approvazione del medesimo — Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854, e discussione — Emendamento del deputato Michelini all'articolo 1 — Opposizione del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli coll'emendamento della Commissione, e quindi dell'intera legge — Relazione sulla nomina del collegio di Puget-Theniers in capo del giudice istruttore Rocci — Appoggiano l'annullamento i deputati Saracco, relatore, Michelini e Farina Paolo, ed il ministro di grazia e giustizia, e ne difendono la convalidazione i deputati De Viry, Agnès e Sineo — Annullamento dell'elezione. — Aggiornamento delle tornate della Camera.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni pervenute alla Camera:

5229. Il sindaco della città di Cagliari, per deliberazione di quel Consiglio comunale, trasmette alla Camera un atto consolare diretto ad ottenere che si provveda all'esatta osservanza della legge elettorale in ordine alle iscrizioni nelle liste elettorali, e si stabilisca che le future elezioni abbiano luogo per mandamento.

5230. Ghesa Giuseppe, d'Orani, provincia di Nuoro, sacerdote ottuagenario, implora l'appoggio della Camera presso il Governo affinché, in virtù dei servizi prestati pel lungo periodo di 30 anni in qualità di vice-parroco, gli venga concessa una pensione di ritiro od altre sovvenzioni.

5231. Galliano Giuseppe, Mugnasso Luigi, De Franchi Luigi ed Antonia De Franchi chiedono che, inscritta, come per lo addietro, nel bilancio 1854 la somma di lire 54 mila a beneficio dei poveri nobili della città di Genova, ed ordinato frattanto il pagamento delle lire 15 mila stanziato per l'anno

corrente, si dichiari che il predetto sussidio venga assegnato a tutti coloro indistintamente che ne godettero sino al presente.

5232. Nante Tommaso, di Varzi, provincia di Domodossola, proprietario di un caseggiato con osteria, edificio da molino e sega per legnami, rappresentando che per il deviatamento stabilito al regio stradale del Sempione, il commercio da cui ritraeva i mezzi per sostentare la numerosa sua famiglia verrà traslocato altrove, si rivolge alla Camera affinché provveda che gli sia accordata una proporzionata indennità.

5233. Il Consiglio comunale della città di Ceva ricorre alla Camera affinché voglia stabilire che ai professori di quel collegio sia nel computo della loro giubilazione tenuto calcolo per intero del tempo che vi hanno professato, ed in ciò siano equiparati ai professori dei collegi regii.

5234. Il Consiglio comunale di Felizzano, mentre commenda i principii su cui riposa la legge del 2 gennaio 1853 sulle gabelle, si fa a rappresentare gli inconvenienti che derivano dall'articolo 22 della citata legge, il quale stabilisce che la revisione delle tabelle di riparto fra i singoli comuni

si abbia a fare ogni 4 anni. Espone come per tale sistema succede facilmente il caso che un esercente, traslocandosi in altro comune, non verrebbe a pagare la tassa da lui dovuta e lascierebbe allo scoperto d'una somma discreta il comune in cui fu primamente tassato; epperò chiede che l'articolo 22 sopra citato venga modificato nel senso che la revisione sopra detta abbia a farsi annualmente.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Arnulfo, che venne eletto nei collegi di Biella e Andorno, dichiara che opta per quest'ultimo.

Il deputato Asproni eletto nel 5° collegio di Genova, nel 5° di Cagliari e nel 1° di Nuoro, scrive che opta per il primo.

Il deputato Guglianetti, che fu eletto nei collegi di Borgosesia e Varallo, opta per il primo.

Finalmente il deputato Michelini Alessandro, che fu eletto nei due collegi di Fossano e di Canale, fa opzione per quello di Fossano.

(I deputati Tegas, Correnti e Pescatore prestano giuramento.)

**BUTTINI.** Io intendo indirizzare un'istanza al signor ministro delle finanze, ed in ciò credo di poter essere interprete, non solo di quella parte della provincia donde sono venuto, ma dello Stato intero.

Sono pochi giorni dacchè vennero distribuiti gli stampati per quelle consegne che debbono servire di base alla nuova imposta personale-mobiliare, alla tassa sulle vetture ed a quella delle patenti. Le nozioni che a quel proposito vogliono essere fornite sono molteplici e complicate. Non voglio aggiungere che i moduli che vennero distribuiti per avventura non sono modelli di chiarezza e di precisione. Il tempo che ancora rimane, e che scade in questo mese, non sarebbe sufficiente...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** (Interrompendo) Faccio osservare all'onorevole deputato Buttini che ieri è stato pubblicato un regio decreto per prorogare a tutto gennaio il tempo fissato per fare le consegne relative alle tasse di cui ha fatto cenno.

**BUTTINI.** Dichiaro che questo non mi era noto.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

Se non vi sono richiami, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

**BERTOLDI.** Colla petizione n° 3054, il Consiglio comunale di Felizzano, mentre riconosce la bontà del sistema stabilito colla legge sulle gabelle, accenna pure ad alcuni inconvenienti i quali deriverebbero dalla disposizione che fissa la ripartizione del canone spettante a ciascuna comune ad ogni quattro anni. Fra questi inconvenienti accennerò solamente a cotesto, che un esercente in un comune si può trasferire in un altro comune vicino, dove verrebbe a contribuire di meno, lasciando perciò allo scoperto il comune dove fu tassato.

Il municipio di Felizzano, ad esempio, verrebbe da ciò a soffrire un danno assai grave. Epperò io prego la Camera a voler decretare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Cadorna mi ha fatto avvertito che teneva in pronto il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona; se la Camera non ha nulla in contrario, il medesimo ne darà lettura. (Segni di assenso)

**CADORNA.** (Legge) « Sire, la Camera dei deputati è lieta di potere, col primo de' suoi atti, indirizzarsi a Voi. Le nobili e generose parole colle quali inauguraste la presente Legislatura hanno commosso la nazione, la quale vi lesse la storia fedele degli atti del vostro regno. Essa ricorda con orgoglio che Voi combatteste valorosamente al fianco del magnanimo vostro genitore per l'indipendenza dell'Italia. Essa sente che al senno ed alla politica temperanza, per cui va lodata nel mondo, Voi deste efficace conforto e valido fondamento colla fiducia che le ha ispirata la vostra fermezza in tempi difficili e l'inconscussa vostra lealtà. Essa si compiace di avere salvato insieme con Voi dal generale eccidio tutte le sue libertà, di avere tenuti incolumi col vostro concorso l'indipendenza e l'onore nazionale da ogni attentato, e di portare con Voi alta ed incontaminata la bandiera che è il simbolo dei nostri voti e delle nostre speranze.

« Questo nobile popolo, o Sire, ha nel suo cuore l'augusto vostro nome profondamente scolpito, e circonda la sacra vostra persona e la vostra dinastia della sua devozione e della sua riconoscenza. Noi ce ne portiamo mallevadori, noi che, usciti ora dal suo seno, partecipiamo a tutti i suoi sentimenti ed ai suoi affetti.

« Ringraziamo la Divina Provvidenza che ci abbia destinati all'onore ed alla ventura di provare all'Europa che il regno della legge è assicurato a quella nazione nella quale il principe è palladio della libertà.

« Voglia Iddio che la felicità di cui ha privilegiato questo regno sia il preludio di quegli alti destini a cui speriamo egli l'abbia nei suoi imperscrutabili decreti riservato.

« Continuando l'opera della precedente Legislatura, presteremo al Governo di Vostra Maestà quel concorso che per noi si potrà il più efficace all'incremento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, non meno che al perfezionamento ed alla diffusione dell'educazione e dell'istruzione.

« Nùn sacrificio ci parrà grave il quale sia richiesto alla difesa dell'onore nazionale, al consolidamento ed allo sviluppo delle istituzioni costituzionali che l'augusto vostro genitore ha inaugurato, e che fioriscono sicure all'ombra del vostro trono.

« Ogni nostra opera sarà indirizzata all'attuazione di quel progresso morale, intellettuale e materiale che è la vita delle nazioni.

« Sire, uniti e stretti intorno a Voi, sentiamo crescere il nostro coraggio e le nostre forze. Benedica Iddio e renda perpetua quest'unione, e conservi Vostra Maestà lungamente all'amore ed alla riconoscenza del suo popolo. » (Vivi segni di approvazione)

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'approvazione del progetto d'indirizzo.

(È approvato.)

Si procederà ora all'estrazione a sorte della deputazione che dovrà presentarlo a Sua Maestà, quindi si scriverà al prefetto del regio palazzo per chiedergli il giorno in cui questa deputazione potrà essere ammessa alla presenza del Re.

(Sono estratti a sorte i deputati Pateri, Balbi, Bertini, Campana, Minolio, Delfino, Pezzani e Casanova, e quali membri supplenti i deputati Botta, Cantara e Annoni.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL  
PROGETTO DI LEGGE PER L'ESENCIZIO PROV-  
VISORIO DEI BILANCE DEL 1854.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porterebbe ora il seguito della verifica di poteri; tuttavia, siccome la Commissione incaricata dell'esame della legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci ha già preparata la sua relazione, credo che la grandissima urgenza di questa legge vorrà indurre la Camera a invertire l'ordine del giorno, ad udire la lettura di quella relazione, e quindi, prescindendo dagli usi regolamentari, passare, ove non insorgano difficoltà, alla deliberazione. Perciò, se non vi sono opposizioni, inviterò il relatore della Commissione a dare lettura della relazione. La Camera vedrà poi quale deliberazione debba prendere.

**RICCI,** relatore, dà lettura della detta relazione. (Vedi vol. Doc., pag. 66.)

**PRESIDENTE.** Interroga la Camera se intenda passare immediatamente alla discussione di questo progetto di legge. (La Camera assente.)

Darò lettura del progetto di legge:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato, sino a tutto il mese di marzo 1854, a riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

Queste facoltà si intendono concesse nella misura fissata nei bilanci del 1855, colle riduzioni proposte in quelli del 1854.

« Art. 2. Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1854, la detta riscossione delle imposte dirette sarà operata, quanto alla prediale ed ai fabbricati, su quelli del 1855, e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.

« Art. 5. La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze, di emettere buoni del Tesoro sino alla concorrente di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte, è rinnovata per tutto l'anno 1854 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite. »

La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1. (Vedi sopra)

**MICHELINI G. B.** Domando la parola.

La Camera si scivviene senza dubbio che colla legge sull'organizzazione dell'amministrazione centrale, sancita nella scorsa Sessione, si sono date al Ministero larghe facoltà, di cui già egli ha fatto uso in gran parte. Ma la Camera volle riservare a sé quella di fissare gli stipendi dei nuovi impiegati. Ora io dubito che, se la Camera approva questo articolo come è concepito, gli stipendi dei nuovi impiegati trovinsi aumentati senza che vi sia un voto speciale di essa.

I primi uffiziali avevano lire 7500, ed i capi di divisione lire 4500. Ora, secondo il nuovo progetto, secondo la tabella che è stata presentata dal signor ministro delle finanze nella tornata di ieri, i segretari generali avrebbero 8000 lire e i direttori capi di divisione 5000. Quindi, non essendovi più per l'avvenire né primi uffiziali né capi di divisione, nasce il dubbio se coloro che ne sostengono le funzioni, vale a dire i segretari generali e i direttori capi di divisione, debbano godere dell'antico o del nuovo stipendio.

Per questo motivo io proporrei alla Camera la seguente aggiunta al primo articolo:

« Gli impiegati dell'amministrazione centrale continueranno a godere sino alla fissazione del bilancio 1854 dell'assegnamento di cui godono presentemente. »

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Domanderò anzitutto se la proposta del deputato Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor ministro delle finanze.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Michelini ricordava come nella legge che sopprimeva le aziende fondendole nell'amministrazione centrale, fosse stato dichiarato che gli stipendi degli impiegati di questa amministrazione dovessero fissarsi in seguito per legge. Diffatti il Ministero, volendo adempiere a questo dovere, nella legge del bilancio ieri deposta al banco della Presidenza, presentò alla Camera l'approvazione della tabella degli stipendi; ma tuttavia, siccome il bilancio non poteva essere approvato prima dell'ordinamento delle amministrazioni centrali che dovevano necessariamente, in virtù della legge stessa, andare in vigore al primo gennaio prossimo, non si poteva a meno di fissare uno stipendio provvisorio. Egli è perciò che il Ministero fissò lo stipendio degli impiegati, tra i quali, come ricordava il deputato Michelini, al segretario generale sono assegnate lire 8000, ai direttori capi di divisione lire 5000, e via dicendo.

Ora, che cosa vorrebbe l'onorevole deputato Michelini? Vorrebbe che questi impiegati conservassero lo stipendio di cui godevano prima.

Io faccio osservare che l'esecuzione di questa misura incontrerebbe molte difficoltà, perchè non tutti i primi uffiziali furono fatti primi segretari generali, non tutti i capi di divisione furono fatti direttori capi di divisione. A coprire la carica di primi uffiziali furono nominati anche alcuni intendenti generali di azienda i quali godevano prima dello stipendio di lire 8000 e non hanno profitato nulla da questo cambiamento.

In quanto ai direttori capi di divisione, alcuni furono nominati a quella carica, i quali erano prima vice-intendenti generali d'azienda collo stipendio di lire 5000.

Finalmente, a coprire gli altri impieghi di segretari capi sezione, di segretari di prima e di seconda classe, furono chiamati impiegati dell'azienda, ed anche alcune volte impiegati dell'amministrazione esterna, e sarebbe quindi difficile il conservare lo stipendio che godevano prima, non nei cessati Ministeri, ma nelle varie amministrazioni; si verrebbe ad avere una difformità.

È ben inteso che l'assegnamento fatto a tutti gli impiegati è provvisorio, poichè è subordinato all'approvazione del bilancio; perciò io non vedo la necessità d'imporre questa restrizione, la quale porterebbe un gravissimo incaglio, e farebbe che alcuni impiegati dello stesso grado avrebbero uno stipendio affatto diverso dagli altri; che quello, per esempio, il quale è stato chiamato dalle aziende al posto di segretario e che ebbe un aumento di stipendio, si troverebbe in una condizione molto inferiore all'impiegato del Ministero che ha conservato lo stesso stipendio.

La Camera si rammenterà che fra i motivi che hanno indotto il Ministero e la Camera ad operare la riforma delle aziende era che gli impiegati delle aziende sui quali, sino a un certo punto, ricadeva la massima parte degli affari, erano molto meno pagati degli impiegati dei Ministeri; e la Camera

ha voluto far cessare questo sconcio. Ora, se si adottasse la proposta del deputato Michelini, se tutti gl'impiegati conservassero l'antico stipendio finchè la Camera avesse approvato il bilancio, ne deriverebbe che alcuni impiegati aventi lo stesso grado riceverebbero un trattamento diverso.

È un affare di pochi mesi, ed io spero che la Camera sancirà la proposta del Ministero, giacchè mi rammento avere la passata Legislatura (lo spirito della quale animerà forse anche questa) più volte manifestato il vivissimo desiderio che fosse ridotto il numero degli impiegati, ma che gli impiegati fossero corrisposti in modo conveniente. Perciò io sono convinto che la Camera sarà per approvare la proposta piana e gli stipendi che vi sono annessi, mercè i quali il numero degli impiegati è stato notevolmente ridotto ed assai migliorata la loro condizione.

Io nutro fiducia che la Camera non adotterà la proposta del deputato Michelini, e ripeto che, ciò facendo, non pregiudicherà punto la questione degli stipendi, la quale rimane intatta, e verrà opportunamente agitata allorchè si discuterà l'articolo terzo del bilancio, nel quale si chiede l'approvazione della Camera relativamente alla pianta della nuova amministrazione centrale, ed agli stipendi ad essa annessi.

**MICHELINI.** Per verità io sperava che il ministro delle finanze avrebbe dichiarato che l'articolo quale è stato da lui presentato alla Camera non induce, per i tre mesi di cui si tratta, verun aumento degli stipendi dei nuovi impiegati: tale mi sembra la genuina interpretazione dei termini con cui è concepito l'articolo.

Se l'onorevole ministro avesse fatta tale dichiarazione, io avrei ritirato il mio emendamento come inutile. Ma avendone egli fatta una contraria, io devo insistere su di esso.

L'intendimento che ho avuto proponendolo non è che di conservare gli stipendi nello stato in cui sono presentemente, affinchè la Camera stabilisca gli aumenti con cognizione di causa, cioè quando verranno in discussione gli articoli di bilancio ad essi relativi. Allora solamente la Camera potrà vedere se i nuovi stipendi corrispondano all'importanza delle attribuzioni delle nuove cariche. Queste cose non può saperle la Camera ora che si tratta di un intero bilancio.

Tutte le ragioni addotte dal ministro delle finanze contro la mia proposta, troveranno il loro luogo quando discuterassi il bilancio, ma ora sono intempestive.

E quanto alla principale fra esse, vale a dire che vi sono impiegati i quali godevano di stipendi non inferiori a quelli che loro sarebbero assegnati secondo la nuova tabella degli stipendi, di modo che verrebbero i medesimi a perdervi se fossero approvati gli antichi stipendi, io rispondo che, se non isbaglio, nel decreto organico del mese di ottobre, è espressamente stabilito che i nuovi impiegati non riceveranno i loro stipendi per intero sino a che ciò sia possibile per la cessazione degli assegni degli impiegati fuori pianta; quindi questi impiegati non hanno motivo di dolersi per questa sospensione.

Ripeto che il mio scopo è unicamente quello che rimanga intatta la questione di questi aumenti, e che la Camera pronunci sopra di essi con conoscenza di causa.

Insisto pertanto sul mio emendamento.

**CAVOUE, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Siccome la soppressione delle aziende poteva condurre la necessità di mantenere alcuni impiegati fuori pianta, si è stabilito che non si farebbe luogo all'assegnamento dello stipendio completo per gli impiegati chiamati a far parte dell'amministrazione centrale, affinchè quest'aumento vada invece a compensare lo stipendio degl'impiegati fuori pianta,

onde non avere ad aggravare il bilancio di alcuna somma per retribuire questi ultimi. L'onorevole deputato Michelini avrà potuto rilevare non esservi nel bilancio alcuna richiesta per gli impiegati fuori pianta, quantunque di questi impiegati ne esistano in tutti i Ministeri, se non erro, e particolarmente in quello delle finanze, in cui non è stato possibile poter collocare negli uffici esterni, oppure mettere a riposo, tutti gli impiegati che rimanevano oltre al numero al quale venne ridotta l'amministrazione centrale. Quindi un gran numero di nuovi impiegati non sono in godimento, almeno per ciò che riflette il Ministero delle finanze, dell'intero loro stipendio. L'impiegato superiore appunto a cui alludeva l'onorevole Michelini conserva tuttora lo stipendio di 7500 lire; solo per vari impiegati presi dall'azienda, la cui retribuzione era veramente tenue, si diè luogo ad un qualche aumento. Vi era, per esempio, un capo di divisione dell'azienda di finanze, impiegato capacissimo, che ha più di 40 anni di servizio, e che non aveva che 3000 lire di stipendio; per ragioni di capacità e di anzianità, gli venne dato nella nuova amministrazione il posto di capo di divisione, che realmente gli compete, sia per la capacità come per l'anzianità; ciò non ostante non gli venne ancora attribuito lo stipendio di 5000 lire, perchè, lo ripeto, vi sono ancora impiegati fuori pianta a cui si deve provvedere; io mi limitai a fargli assegnare lo stipendio di sole 4000 lire. Quando poi venisse adottata la proposta del deputato Michelini, quest'impiegato non potrebbe più conseguire l'aumento che gli competerebbe anche quando non si fosse fatta una nuova organizzazione.

La Camera è certa che non vi è aumento sui crediti portati in bilancio; che tutti gl'impiegati fuori pianta sono retribuiti colle economie che si fanno; che questi stipendi non sono che a titolo provvisorio. Quindi essa non dovrebbe con un voto opporsi ai lievi aumenti che si sono fatti agl'impiegati dell'ordine inferiore principalmente, a ragione dell'importanza dell'impiego che sono stati chiamati a coprire e dei servizi che sono nel caso di prestare.

Respingo adunque la proposta aggiunta.

**MICHELINI.** Se la Camera mi permette...

**PRESIDENTE.** Osservo che l'onorevole Michelini ha già parlato due volte.

Nessuno domandando più la parola, pongo ai voti l'articolo 1. Lo rileggo:

« Il Governo del Re è autorizzato, sino a tutto il mese di marzo 1854, a riscuotere le tasse ed imposte, sì dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

« Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei bilanci del 1853, colle riduzioni proposte in quelli del 1854. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Michelini:

« Gl'impiegati delle amministrazioni centrali continueranno a godere fino alla votazione del bilancio del 1854 degli assegnamenti di cui godevano precedentemente. »

(Non è approvato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 2 coll'aggiunta proposta dalla Commissione e consentita dal Ministero, così concepito:

« Provvisoriamente, sino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1854, la detta riscossione delle imposte dirette, quanto alla prediale ed ai fabbricati, sarà operata su quelli

del 1853, e nella misura in cui furono per tale anno stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 5. La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere Buoni del tesoro sino alla concorrente di *venti milioni* di lire in anticipazione delle imposte, è rinnovata per tutto l'anno 1854 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Si passerà allo scrutinio segreto sull'insieme della legge.

Prego i signori deputati a rimanere nella Camera, perchè abbiamo ancora alcune verificazioni di poteri.

Risultamento dello scrutinio:

Presenti e votanti . . . . .	99
Maggioranza . . . . .	50
Voti favorevoli . . . . .	86
Voti contrari . . . . .	15

(La Camera approva.)

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della verificazione dei poteri.

La parola spetta al deputato Saracco.

**SARACCO, relatore.** Il collegio di Puget-Theniers si compone di quattro sezioni, e gli elettori iscritti ascendono ad ottocento ventitrè.

Presero parte alla votazione 382 elettori, e l'avvocato Faustino Rocci ottenne voti 257; il cavaliere Enrico Verani 90; gli altri andarono dispersi.

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza legale, si fece luogo fra quei due a squittinio di ballottaggio, al quale convennero 354 elettori.

Seguito lo spoglio dei voti, si trovò che l'avvocato Rocci aveva conseguito 259 voti; il cavaliere Verani 72; tre furono annullati. L'ufficio presidenziale di Puget-Theniers proclamava quindi a deputato di quel collegio l'avvocato Faustino Rocci. Le operazioni furono condotte regolarmente, ed il primo ufficio al quale veniva commesso l'esame di questa elezione vorrebbe proporre la convalidazione alla Camera, se non ostasse la qualità dell'eletto.

L'avvocato Rocci sosteneva l'ufficio di giudice istruttore presso il tribunale di prima cognizione di Pinerolo quando avvenne questa sua elezione, e, per avviso dell'ufficio, non poteva ritenersi eleggibile.

A termini dell'articolo 98 della legge elettorale non possono essere eletti i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario. Tale essendo appunto il giudice istruttore, non può essere dubbia la risposta a di lui riguardo.

Nel vero, della sua amovibilità nessuno vorrà dubitare, quando si riguardi a ciò che sta scritto all'articolo 30 del regio editto 27 settembre 1822, così concepito:

« L'istruttoria di tutte le cause criminali, di cognizione anche dei Senati, eccettuate soltanto quelle riservate ai giudici di mandamento, apparterrà a quell'assessore del tribunale di prefettura che sarà ogni triennio da noi destinato. »

Questo articolo di legge persuade che il giudice istruttore viene nominato a tempo; e siccome, a stretto rigore di teoria, dovrebbe ricevere l'investitura ad ogni triennio, è palese che

viene nel novero dei funzionari *amovibili*, soggetti al buon volere del Governo.

Egli è certo eziandio che il giudice incaricato dell'istruzione riceve stipendio in ragione appunto di queste funzioni che esercita; a prova del che basterà riguardare allo stato degli stipendi annesso al citato editto, onde si raccoglie che il giudice istruttore riceve uno stipendio superiore a quello dei giudici, di lire 500 nei tribunali di prima e seconda classe, di 480 in quelli di terza e di lire 400 nei tribunali di quarta classe. La quale diversità di stipendio fu eziandio mantenuta quando fu migliorata la sorte dei giudici, e rivela pur sempre che il giudice istruttore riceve stipendio per l'esercizio di speciali funzioni che gli possono essere rinvocate.

Nacque tuttavia questo dubbio se l'avvocato Rocci possa invocare la qualità di semplice giudice, della quale è rivestito da oltre tre anni, per aver titolo di sedere in Parlamento. E sia pure così, che in tale qualità potesse riguardarsi inamovibile, ma non potrà essere diniegato che il medesimo, allorquando fu eletto, esercitasse altre funzioni, onde riceveva stipendio, e dalle quali poteva essere rimosso. Il funzionario posto in questa condizione non essendo eleggibile, poco monta il sapere se sia inamovibile da altre funzioni. Per cagione della prima sta soggetto all'influenza del Governo, e non è più quel funzionario dell'ordine giudiziario, per convenzione indipendente, al quale si vollero dischiudere le porte della Camera elettiva.

Si aggiunge la qualità di ufficiale della polizia giudiziaria, che concorre nel giudice istruttore, la conseguente dipendenza di lui dagli agenti superiori del Governo, e la circostanza speciale che non può egli attendere al vero ufficio del giudice sinchè l'opera sua è richiesta pei bisogni dell'istruzione delle cause criminali. L'ufficio adunque dal quale può essere rimosso è il principale al quale è tenuto di soddisfare, ed anche sotto questo rispetto non accade più di soffermarsi alla considerazione che come giudice fosse veramente inamovibile.

A compimento di relazione vuolsi avvertire che il signor avvocato Rocci, posteriormente alla sua elezione, presentò le sue demissioni dall'impiego, e venne dispensato dal servizio nel giorno 26 di questo mese. La condizione di lui non diventò per questo migliore, essendo noto abbastanza che le qualità richieste per l'ammissione debbono concorrere nell'eletto al momento stesso della elezione.

Laonde l'ufficio non mutò pensiero, ed a nome suo debbo, a mio malgrado, proporre alla Camera che voglia annullare l'elezione del collegio di Puget-Theniers, avvenuta nella persona dell'avvocato Faustino Rocci.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato De Viry.

**DE VIRY.** Messieurs, je viens d'entendre qu'on a fait relativement à l'éligibilité d'un député une distinction entre le moment de l'admission à la Chambre et celui de l'élection.

Je crois que cette distinction doit être faite dans tous les cas, ou ne l'être faite dans aucun; car je dis qu'il serait souverainement injuste de l'admettre dans un cas plutôt que dans l'autre. Aussi, après le précédent d'hier, précédent que je crois inutile de rappeler à la Chambre, car il est présent à chacun d'entre nous, je ne vois pas pourquoi on n'admettrait dans cette enceinte l'honorable Rocci, surtout après la démission qu'il vient de donner de ses fonctions de magistrature.

Lors de son élection j'admets que peut-être la question fût douteuse, mais aujourd'hui qu'il s'agit de son admission à la Chambre, il ne peut y avoir aucun doute sur ses qualités.

En invoquant donc le précédent d'hier, et sans m'appesantir là-dessus, je demande que la Chambre admette dans son sein l'avocat Rocci.

**MICHELINI.** Bene diceva il preopinante doversi la Camera, nei casi dubbi, attenere ai precedenti; ebbene, molti sono stati i precedenti che valgono a dimostrare doversi considerare le condizioni dell'eletto al momento dell'elezione e non al momento del di lui ingresso nella Camera. Non citerò che quello dello stesso onorevole relatore. Quando egli fu eletto la prima volta dal collegio di Acqui non aveva ancora compiuti gli anni trenta; e sebbene li compisse prima che venisse riferita alla Camera quella elezione, io, relatore della medesima, dovetti, mio malgrado, proporre l'annullamento, che fu dalla Camera pronunciato.

L'elezione cui l'onorevole preopinante alludeva, approvata dalla Camera nella tornata di ieri, non può militare per la sua tesi, perchè non essendosi su di essa discusso, ognuno può aver votato per motivi ben diversi da quelli cui egli accennava.

**SARACCO, relatore.** Domando la parola.

L'onorevole De Viry citava un precedente della Camera, e quasi ne invitava a dichiarare che non dovessimo avere due pesi e due misure.

Io concurrei pienamente nelle cose dette da lui se la questione sollevata testè si fosse presentata alla Camera all'occasione che veniva discussa quella elezione; ma che io mi sappia neanche un cenno venne fatto di ciò. D'altronde trattavasi di un onorevole nostro collega il quale sedeva già in questa Camera nella precedente Legislatura, nè credo che, eleggibile dapprima, sia diventato ineleggibile di poi.

Del resto, poichè il deputato Michelini ha già dimostrato quali siano i precedenti della Camera, mi restringerò ad un solo riflesso che varrà, spero, a sgannare intieramente l'onorevole De Viry.

Siccome io diceva testè: il signor avvocato Faustino Rocci ha ottenuto le sue demissioni il giorno 26 di questo mese; se il signor deputato Sappa, al quale sopravvenne una malattia improvvisa, avesse potuto riferire su questa elezione nella scorsa settimana, non è egli vero che neanche un dubbio si sarebbe sollevato sulla invalidità di questa elezione?

Ora egli è chiaro che nel sistema dell'onorevole De Viry si vorrebbe lasciare al caso, e talvolta al semplice arbitrio, il decidere se un cittadino possa o no sedere in questa Camera, il decidere se posseda o no le qualità volute dalla legge elettorale per essere ammesso al Parlamento.

Varrà certamente questa sola circostanza per inferirne che le conclusioni dell'ufficio vogliono essere adottate.

**DE VIRY.** Je n'ai qu'une seule observation à faire relativement à ce que l'on dit que j'ai soulevé une question impetive. Je crois qu'il ne peut y avoir dans la Chambre deux poids et deux mesures, et je ne vois pas pourquoi l'on fait une difficulté pour l'honorable Rocci, que l'on n'a pas faite hier pour un autre membre de cette Assemblée, dont les titres à l'admission pouvaient être contestés sous le même point de vue. Ce n'est pas que je soutienne plus une candidature qu'une autre, puisque je n'ai aucun rapport avec les personnes dont il s'agit; mais je veux constater que, si dans une Législature on peut admettre d'autres principes pour l'admission d'un député que dans la Législature qui l'a précédée, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois ces jours passés, on ne peut cependant changer de principes dans la même Session et cela à quelques jours d'intervalle.

Quant à l'argument que l'honorable rapporteur a tiré de la maladie de l'honorable Sappa (chose certainement bien fa-

cheuse), je le rétorque contre lui-même. Si l'honorable Sappa eût pu faire son rapport en temps utile, ce qui arrive aujourd'hui se serait sans doute présenté, mais aussi on aurait sanctionné le contraire du précédent d'hier si l'autre élection eût été présentée à la Chambre quelques jours plus tôt; au moins, j'aime à le croire. Ainsi, je ne pense pas que l'on puisse trouver quelque difficulté pour l'admission dont il est question, par le motif que le premier rapporteur se soit trouvé malade et que l'on ait tardé la présentation du rapport, et jamais je ne saurais me persuader que ce seul retard ait pu apporter un changement dans les droits du député élu.

Je n'insisterai pas à cet égard, parce que je ne veux pas faire des questions de personnes, et je ne doute pas que la Chambre ne sache apprécier mon silence; seulement je fais observer que comme on a adopté hier une opinion, je dirai même un principe, il est tout naturel qu'on le maintienne aujourd'hui dans le cas de l'honorable Rocci.

**SARACCO, relatore.** Debbo dichiarare che io non ho inteso, nè credo che le mie parole abbiano suonato che io volessi portare innanzi una questione di persone, e tanto meno che l'onorevole De Viry avesse esaminata la questione sotto questo aspetto. Dirò piuttosto che, ove l'onorevole preopinante voglia entrare nella questione di diritto, io accetterò ben volentieri la discussione su questo terreno; e siccome la questione non venne punto sollevata rapporto alla elezione dell'onorevole Correnti, io sarei disposto a trattarla ora di proposito ed accettarla su questo per dimostrare che le condizioni della eleggibilità si richieggono in capo dell'eletto al momento stesso della elezione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**AGNES.** Questa questione non fu ancora trattata. A parer mio, l'assessore istruttore è inamovibile. Infatti, su che cosa si fonda la Commissione? Sull'articolo 93 della legge elettorale, il quale dice, che non possono essere eletti deputati i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario. Qui la legge ha compreso nel numero dei funzionari tutti quelli che appartengono all'ordine giudiziario, fra cui si annoverano anche i membri del Ministero pubblico, i segretari, ecc.

Adesso dunque, per vedere quali siano i funzionari dell'ordine giudiziario inamovibili, bisogna ricorrere allo Statuto, il quale coll'articolo 69 dice in precisi termini che i giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. Non facendo eccezione che per i giudici di mandamento, ne viene dunque per conseguenza che tutti gli altri sono inamovibili. Oltre di che giova anche notare che, secondo le sane regole di interpretazione, allorchè si tratta di esclusione si debbe fare uso dell'interpretazione ristrettiva e non dell'estensiva.

Dirà taluno che i giudici istruttori non sono nominati che *ad tempus*, vale a dire per un triennio. Io non nego che la missione di essi sia temporaria, ma affermo pure che in quel triennio debbono correre la sorte degli altri giudici, e non possono venire rimossi dalle loro funzioni salvochè vi siano cause legittime. Inoltre, ammettendo anche che possano essere rimossi come istruttori, tuttavia sono sempre giudici, e fanno parte del tribunale.

Si è asserito che i giudici istruttori sono agenti della polizia giudiziaria. Io nego tal cosa, ed affermo che le funzioni di istruttori sono totalmente giudiziarie. Ciò è tanto vero che, se il giudice istruttore è assente od impedito per qualsiasi causa di adempiere al suo ufficio, questo è disimpegnato da un altro giudice.

Quindi si vede che i giudici istruttori non sono agenti della

polizia giudiziaria, ma ufficiali giudiziari. Del rimanente, farò ancora osservare a questo riguardo essersi sostenuto in questo recinto negli scorsi giorni che quando alcuno ha varie qualità bisogna tener conto della qualità principale; e qui la qualità principale è sempre quella di giudice, mentre le 400 o 500 lire in più di diversità che vi sarà nello stipendio (che d'altronde è un giusto compenso per le maggiori fatiche del giudice istruttore) non credo possano influire sulla presente questione. Il giudice di tribunale, al quale venga conferita la qualità di giudice istruttore, gode anch'esso, a mio credere, del diritto dell'inamovibilità; e quindi, se il giudice istruttore debbe correre la sorte di tutti gli altri giudici, che dopo tre anni di esercizio sono inamovibili, parmi possa sedere in questa Camera. Io non entro a parlare se ciò sia incompatibile colle sue attribuzioni, ma sostengo, in tesi generale, che, stando alla lettera dello Statuto, il quale fa eccezione solamente per i giudici di mandamento, il giudice istruttore acquista pure, al pari di tutti gli altri giudici, l'inamovibilità dopo tre anni di esercizio.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Io ho domandato la parola, non per entrare a discutere se il signor avvocato Rocci, per effetto della rinuncia da lui fatta al suo impiego (rinuncia che credo sia posteriore alla sua elezione), abbia potuto acquistare il diritto di sedere in questa Camera; quanto a ciò la Camera nella sua saviezza deciderà come meglio crederà, ma io chiesi facoltà di parlare per rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Agnès, osservazioni che, a parer mio, non possono lasciarsi passare senza risposta. Egli opina che i giudici istruttori siano al pari degli altri giudici inamovibili, ed io invece sostengo che, come istruttori, sono rievocabili. Il vero è che l'articolo 69 dello Statuto attribuisce in generale l'inamovibilità a tutti i giudici, dopo l'esercizio di tre anni, eccettuati i giudici di mandamento; ma, come ebbi già ad avvertire altra volta, esso articolo non dev'essere isolatamente considerato, ed avendo solamente rispetto alla mera qualità o denominazione di giudice, perchè l'inamovibilità dipende dalla natura delle funzioni giudiziarie che egli venga esercitando.

Quando lo Statuto parla di giudici, devesi intendere di quei tali funzionari che amministrano propriamente la giustizia.

Ora io domando al deputato Agnès se i giudici istruttori, come tali, sieno incaricati dell'amministrazione della giustizia. Domando se egli possa, operando nella vera qualità d'istruttore, applicare la legge ai singoli fatti. Egli certamente sa meglio di me che gli istruttori altro non fanno che attendere alla procedura, ossia alla formazione degli atti che possono condurla al necessario compimento, affinché i veri giudici della causa si trovino quindi abilitati a pronunciare la sentenza. Egli è ben vero che il giudice incaricato di procedere all'istruttoria dei procedimenti è pur sempre giudice e come tale inamovibile, ma perchè alla qualità di giudice inamovibile aggiunge funzioni di natura amovibile, io concorro pienamente nell'opinione espressa dall'ufficio che non sia eleggibile.

Se in una persona concorrono riunite funzioni miste, basta che una di tali funzioni la renda soggetta all'arbitrio del Governo, e quindi amovibile, perchè cessi di essere eleggibile.

Questo principio fu già in altra circostanza seguito dalla Camera, ed io non credo che essa voglia ora dipartirsene.

**FARINA PAOLO.** Appoggiando quanto ha detto l'onorevole guardasigilli, ricorro all'espressione precisa dell'articolo 98 dello Statuto, il quale non parla più dei giudici di man-

damento, ma parla in genere di funzionari stipendiati e amovibili dell'ordine giudiziario.

Ora domando: è stipendiato il giudice come istruttore? Sì, perchè ha un aumento di stipendio disimpegnando le funzioni d'istruttore. È amovibile come istruttore? Sì, perchè abbiamo già molti casi in cui giudici istruttori furono appunto rimossi. Dunque si trova nella categoria indicata dall'articolo 98 della legge elettorale per cui è escluso dal poter essere deputato. A fronte di questa dimostrazione non credo si possano dedurre argomenti dalle espressioni dello Statuto le quali vogliono interpretarsi in questa materia secondo la più esplicita e precisa dichiarazione della legge che appunto contempla il caso dell'elezione dei deputati.

**AGNÈS.** Io chiederò appunto all'onorevole Farina quali siano i funzionari inamovibili. Lo Statuto dice che i giudici sono inamovibili quando hanno tre anni d'esercizio, lo dice indistintamente e non eccettua che i giudici di mandamento; evidentemente i giudici istruttori sono una categoria diversa.

Quanto a ciò che disse il signor guardasigilli, che cioè i giudici istruttori non amministrano la giustizia, risponderò chiedendo qual sia il fine della giustizia. Il fine della giustizia si è la ricerca della verità, ed è questo appunto l'ufficio che presta il giudice.

Ma ricorriamo al Codice di procedura criminale e vediamo che cosa egli prescrive per riguardo a questi giudici istruttori.

Il Codice di procedura criminale pone appunto sotto la sorveglianza dell'avvocato fiscale generale questi giudici, ed in esso è stabilito di quali norme e quali precauzioni debba circondarsi l'avvocato fiscale prima di promuovere la rievocazione del giudice istruttore.

Il Codice appunto dimostra che i giudici istruttori non possono essere tolti così all'improvviso, ma che bisogna che vi siano casi di mancanza per divenire a questa misura.

Dunque, tanto per questa legge, come anche per la posteriore emanata nel 1851, finchè il giudice istruttore compie l'ufficio suo, io non vedo perchè non debba correre la sorte di tutti gli altri, non vedo perchè la sua qualità possa renderlo amovibile da inamovibile che egli era, mentre la sua qualità principale è quella di giudice. L'assessore istruttore quando istruisce il processo non fa che esercitare una funzione giudiziaria, che è quella di ricercare la verità; egli è giudice, e come tale deve essere inamovibile.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Il deputato Agnès dice essere le funzioni dell'istruttore simili a quelle degli altri giudici, perchè da tutti si ricerca egualmente il vero; ma, a creder mio, corre un gran divario tra le funzioni dell'istruttore e quelle dei veri giudici a cui spetta di pronunciare la sentenza.

Anche il Ministero pubblico ha per istituto di ricercare la verità, ma vorrassi per ciò sostenere essere i funzionari del Ministero pubblico inamovibili, quantunque le loro funzioni, prese in largo senso, possano pure chiamarsi funzioni giudiziarie?

Coloro che appartengono al Ministero pubblico non potrebbero per verità essere, senza giusta causa, rimossi dalla loro carica; ma non si vorrebbe mai confondere la inconvenienza di rimuovere un funzionario, senza legittima ragione, con la inamovibilità garantita dallo Statuto, per virtù della quale il giudice può rimanere in ufficio, salvo che una sentenza, pronunciata nelle debite forme, lo dichiari meritevole di rimozione.

Nè vale il dire che un giudice potrebbe essere ad arbitrio del Governo investito della qualità di istruttore, e reso per

tal modo amovibile non ostante la inamovibilità che, come giudice, egli avesse di già acquistata.

Prima di tutto, un giudice inamovibile non potrebbe mai essere costretto ad accettare le funzioni di giudice istruttore; e secondariamente bisogna avvertire che la condizione del giudice, il quale accetti simili funzioni, non viene per ciò resa deteriore, conservando pur sempre la qualità di giudice inamovibile; tantochè il Governo non gli potrà ritogliere che la sola qualità di giudice istruttore.

Io credo adunque che le ragioni addotte dal deputato Agnès per nulla valgono ad indurre che il giudice istruttore debba essere considerato come giudice inamovibile.

**SINEO.** La questione sollevata dall'onorevole deputato Agnès si attiene ai fondamenti i più importanti del nostro diritto pubblico. La Camera dunque riconoscerà la necessità di non dare un voto sopra un così grave argomento, salvo dopo averlo profondamente meditato.

Nella amministrazione della giustizia, credo che tutti ben capiscono che la parte più importante è la criminale, e tutti quelli che conoscono l'amministrazione della giustizia criminale sanno quanta sia l'importanza del giudice istruttore; questo giudice non è un ufficiale del Ministero pubblico, è giudice che giudica a nome della legge, incaricato di esaminare preliminarmente le prove del delitto che gli sono somministrate e di provvedere nelle cose urgenti a nome del tribunale al quale egli appartiene; non partecipa per niente alle funzioni di accusatore; non è per niente un agente del Governo; è un vero amministratore della giustizia.

La giustizia si amministra non solo sedendo sopra un seggiolone e pronunciando le sentenze; prima di giungere a questo punto ci vogliono atti preparatorii, e questi sono affidati ad uno dei giudici civili. Nei giudizi civili questi atti preparatorii si fanno davanti il giudice relatore; nei giudizi penali sotto gli auspizi del giudice istruttore. Questo giudice, nel tempo in cui esercita le funzioni di istruttore, cessa egli di appartenere all'ordine giudiziario? No certamente. Amministra egli la giustizia? Certo che l'amministra; non fa mai altro che amministrarla; fa i primi atti dell'amministrazione della giustizia penale.

Questo giudice non è nominato in forma per cui debba durare perpetuamente nel suo ufficio; il suo mandato è soltanto triennale.

Il Re ha l'autorità di nominare il giudice istruttore per tre anni; non può nominarlo per un tempo maggiore, e neanche per un tempo minore.

Potrebbe il potere esecutivo revocare il mandato senza una causa giustificata nelle forme portate dalle leggi che temperano le conseguenze della inamovibilità dei giudici?

L'onorevole Agnès ha dimostrato che il giudice istruttore non si potrebbe arbitrariamente rimuovere; una volta che egli è nominato, non dipende più dal potere esecutivo; le sue funzioni sono determinate dalla legge; se avvii qualche negligenza, se avvii colpa in chi le esercita, questa colpa deve essere esaminata e punita appunto secondo le forme tutelari che il Parlamento ha sancite.

Non vedo dunque perchè il giudice istruttore non dovrebbe essere compreso nella magistratura inamovibile.

Vi sono altri giudici, o signori, i quali sono nominati temporaneamente; vi sono i giudici di commercio che sono nominati solamente per un tempo determinato. Ma questi giudici sono essi per ciò amovibili? Potrebbe il Governo dopo che ha nominato i giudici di commercio revocarli ad arbitrio, senza le forme tutelari sancite dalle leggi? Evidentemente no. Quantunque nominato temporariamente, anzi, precisamente

perchè è rivestito di una autorità il cui termine è definito dalla legge, un giudice di commercio ha diritto, come ha dovere, di esercitare le sue funzioni per tutto il termine assegnatogli. Così è del giudice istruttore.

Esso non è nominato che per un triennio, ma per tutto quel tempo egli deve continuare nel suo ufficio, salvo che sia rimosso nelle forme prescritte dalle leggi. E tutti capiscono quanto importi di mantenere agli accusati questa preziosa guarentigia.

Se realmente è uno dei fondamenti del nostro diritto costituzionale l'inamovibilità dei giudici; se abbiamo bisogno di questa inamovibilità per essere sicuri che essi non possono essere soggetti a pericolose influenze quando si tratta di decidere questioni anco di lieve momento, ognuno vede quanto maggiormente importi che i nostri giudici siano posti sotto l'egida dell'inamovibilità, allorchè si tratta di atti dai quali possono dipendere la libertà ed anche la vita dei cittadini.

La giustizia civile difficilmente ha rapporti colla politica; ma la criminale, o signori, voi lo sapete quanto spesso accade che le passioni politiche la facciano fuorviare. Togliamo dunque questi uomini dalla influenza della politica, conserviamo tutte le guarentigie assicurate dallo Statuto mantenendo l'inamovibilità al giudice istruttore.

Lasciamo che egli possa esercitare il suo ufficio sino al fine del triennio per cui è nominato, qualunque sia verso di lui o l'affetto o l'antipatia dei ministri; lasciamo che egli compia al suo mandato intanto che lo esercita degnamente, intanto che non avviene uno di quei casi per cui un giudice qualunque può essere rimosso.

Egli è perchè credo che sommamente importi di proclamare questo principio di diritto pubblico, che io voto per la eleggibilità del signor Rocci.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Galvagno.

**GALVAGNO.** Vi rinuncio.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Il deputato Sineo ha sempre parlato del giudice istruttore confondendo le due qualità in esso concorrenti, quella cioè di giudice e quella di istruttore. Come giudice prende parte alla pronunziazione delle sentenze, ma come istruttore intende solo a raccogliere le prove dei fatti, e le sue funzioni si accostano, in certo qual modo, a quelle del Ministero pubblico. Il giudice istruttore da sè non giudica, e quando pronuncia il suo voto in tribunale, lo pronuncia come giudice, e non come istruttore; perciò l'inamovibilità gli appartiene qual giudice, non può invocarla come istruttore, e come tale è necessariamente annoverato tra i funzionari amovibili.

Come già dissi, l'ufficio del giudice istruttore essendo unicamente quello di raccogliere le prove dei fatti e di instruire il processo, le sue funzioni si assomigliano alle funzioni del pubblico Ministero, ed assai più ritraggono dalla natura di quelle, in quanto che le une e le altre intendono a preparare il giudizio. Che se il deputato Sineo non parla dell'istruttore come tale, ma dell'istruttore come giudice, in quanto che il medesimo possa intervenire alle deliberazioni collegiali del tribunale, sia nelle materie civili che nelle criminali, io pur consento che come giudice egli sia inamovibile.

Ma lasciate in disparte la qualità di giudice e considerate quella d'istruttore che riunisce, la cosa cangia intieramente di aspetto.

La questione pertanto essendo ridotta al punto di definire se, come istruttore, il signor Rocci sia o no amovibile, io credo che innegabilmente lo sia per le ragioni stesse che adduceva ieri il deputato Sineo riguardo alle funzioni miste.

**SARACCO, relatore.** Dopo le cose autorevolmente dette



dal signor ministro guardasigilli, poco mi rimane ad aggiungere; tuttavia risponderò poche cose al discorso pronunciato testè dall'onorevole Sineo. Egli parlava dell'altezza dell'ufficio che viene commesso al giudice istruttore, egli parlava della suprema convenienza a che non possa egli così facilmente essere rimosso da questo impiego e lasciato, per così dire, in balia del Governo; queste cose potrebbero calzare a meraviglia se si trattasse di diritto a costituirsi, ma noi abbiamo una legge, ed a tenore dell'editto 27 settembre 1822, i giudici istruttori sono nominati dal Re per un solo triennio.

È dunque manifesto, a parer mio, che questi giudici possono essere rimossi, e che non possono i medesimi invocare l'osservanza di quelle cautele le quali sono solamente introdotte in favore di quei giudici che dalla legge sono dichiarati inamovibili.

Ecco, a senso mio, il vero stato della questione, e mi pare che a questo argomento l'onorevole Sineo non potrà rispondere giammai.

A conferma poi di quanto diceva testè l'onorevole guardasigilli, che cioè i giudici istruttori, in certo qual modo, appartengono al Ministero pubblico, io aggiungerò che precisamente gli autori più classici, i quali trattano questa materia, convengono in ciò che, nell'assenza degli avvocati fiscali, possono i giudici istruttori supplire agli ufficiali del Ministero pubblico: questo trovo scritto nella raccolta di Ledru Rollin...

**AGNÈS.** In Francia.

**SARACCO, relatore...** ed eziandio consentito da Du Verger. Vero è che questi autori consentono in ciò, che i giudici istruttori si debbano astenere quanto più possono dal supplire gli avvocati fiscali, ma essi dichiarano che queste funzioni non sono incompatibili; egli è dunque chiaro, a parer mio, che anche sotto questo aspetto non potranno mai i giudici istruttori essere dichiarati veramente giudici inamovibili, perchè possano sedere in Parlamento.

Giova quindi ripetere che le conclusioni della Commissione non potranno mai essere validamente oppugmate, e che l'elezione del signor Rocci non può essere convalidata dalla Camera.

**SINEO.** L'onorevole relatore mi richiamava alla legge organica del 1822, perchè egli credeva che io non avessi osservato che la nomina dei giudici istruttori è soltanto triennale: ma appunto la Camera ha sentito che ho notata questa circostanza, e che ho detto come la triennialità non facesse sì che il giudice istruttore fosse amovibile ad arbitrio del guardasigilli; ho detto che l'istruttore era temporario, ma non rievocabile appunto perchè la durata del suo ufficio essendo determinata dalla legge, essa non può essere alterata dal potere esecutivo.

Il signor guardasigilli ha detto che i giudici istruttori appartengono al Ministero pubblico: è questo un grave errore. Noi non dobbiamo por mente a ciò che ha luogo presso le altre nazioni, ma vedere bensì quale sia il modo con cui le attribuzioni del Ministero pubblico e degli ufficiali giudiziari sono determinate dalle nostre leggi.

Ora noi abbiamo il titolo primo del libro primo del Codice d'istruzione criminale per gli ufficiali del Ministero pubblico, abbiamo un altro titolo per gli ufficiali di polizia giudiziaria, fra i quali tengono luogo principale i giudici istruttori. Ora, la polizia giudiziaria che cosa è, se non è una parte importante dell'amministrazione della giustizia? La polizia giudiziaria è quella che debbe preparare gli elementi dei giudizi penali, come l'istruttoria nelle liti tra i privati prepara gli elementi dei giudizi civili. Ora questi atti preparatorii nel

criminale, come nel civile, non appartengono essi alle funzioni giudiziarie? Il testo della legge dice precisamente di sì.

Il relatore nelle cause civili è un giudice; l'istruttore nelle cause penali è un giudice: entrambi presiedono all'istruzione del processo; ad entrambi è affidata la cura di vegliare acciocchè la causa sia giustamente maturata sino a che essa sia in grado di essere portata alla pubblica discussione; entrambi adempiono a queste delicate funzioni senza abbandonare momentaneamente il carattere di giudice; anzi agiscono unicamente in virtù di questo carattere.

A torto si riproduce qui la questione degli impieghi misti; qui non si tratta di qualità mista. Sarebbe qualità mista se uno fosse nello stesso tempo ufficiale del Ministero pubblico ed ufficiale giudiziario. Per questo motivo quando si è trattato dei giudici aggiunti, i quali possono essere chiamati promiscuamente ad esercitare le une e le altre funzioni, la Camera ha deciso che non possano considerarsi come inamovibili; ma ora si tratta di chi non esercita e non può esercitare altre funzioni, salvo che funzioni giudiziarie.

Quest'uffiziale pronunzia dei giudicati, giudicati che sono, a vero dire, solamente preparatorii, ma che hanno tuttavia un gran peso, che possono produrre gravissime conseguenze, che possono talvolta essere irreparabili nel fatto, quantunque riparabili in diritto. Può, ad esempio, il giudice istruttore ordinare una visita domiciliare, può pronunziare il mandato di arresto; può, coll'esercizio di una pericolosa facoltà, ledere irreparabilmente l'onore, la salute, la fortuna d'una famiglia. Quell'autorità dal cui regolare esercizio dipendono la inviolabilità del domicilio e la libertà individuale dei cittadini, è certamente un'autorità giudiziaria di massima importanza, ed è interesse che quest'autorità si mantenga in mani che non siano interamente dipendenti dal Governo.

Il giudice istruttore in quei gravi casi può assentire o no alle istanze dell'avvocato fiscale, non dipende dal medesimo in modo nessuno. Queste sono due cariche affatto distinte, l'avvocato fiscale è realmente il rappresentante del potere esecutivo presso l'amministrazione della giustizia, mentre invece il giudice istruttore non è che uno degli amministratori di questa giustizia; quando l'avvocato fiscale fa un'istanza, alla quale il giudice istruttore creda di non dover aderire, la questione si porta davanti il tribunale collegiato e nello stesso modo con cui è riconosciuto che il tribunale collegiato, il quale pronunzia tra l'opinione del giudice istruttore e quella dell'avvocato fiscale esercita funzioni giudiziarie, voi dovete riconoscere anche che esercita funzioni giudiziarie il giudice istruttore quando pronunzia secondo le conclusioni dell'avvocato fiscale.

Ecco dunque come realmente questo giudice esercita un grado di giurisdizione, e per quanto voi vogliate percorrere gli articoli del Codice di procedura criminale, non troverete mai che il giudice istruttore faccia atti che non siano realmente giudiziari, atti che non appartengano all'amministrazione della giustizia.

A torto dunque si è supposto che nel giudice istruttore vi fossero due enti diversi, il giudice del tribunale e l'istruttore; a torto si è preteso che l'uno di questi enti possa essere inamovibile, e l'altro amovibile. Questa sottile distinzione non quadra con le leggi che ci reggono.

Fra i giudici che compongono un tribunale, il potere esecutivo deve sceglierne uno per affidargli queste funzioni; ma una volta che lo ha nominato, può esso o non può revocarlo? Ecco, signori, la grande questione. Dobbiamo ammettere che possa, secondo i tempi, secondo le oscillazioni della politica, mutarsi la persona del giudice istruttore? Ecco l'applicazione

pratica del principio. Se realmente riconosciamo che queste sono funzioni giudiziarie, dobbiamo dire che, una volta nominato il giudice istruttore, ei debba essere mantenuto nelle sue funzioni per un triennio. Io ricavo questa conseguenza dalla legge stessa che invocava l'onorevole relatore, dall'editto del 27 novembre 1822, il quale vuole che l'istruttore sia nominato per un triennio. Questa legge certamente poteva essere trasandata quando esisteva un potere al di sopra della legge. Il Re allora nominava per un triennio un giudice istruttore, ma poteva revocarlo quindici giorni dopo. Ora che la legge debbe avere tutto il suo vigore, ora che nessuno può essere al di sopra della legge, io credo coll'onorevole consigliere di Cassazione Agnès che, una volta nominato, il giudice istruttore debba continuare per un triennio nell'esercizio delle sue funzioni, quando non siavi luogo a revocarlo secondo le forme volute dalla legge. Ecco, lo ripeto, la grande questione, la questione pratica nella quale c'importa che i principii non siano disconosciuti.

Voci. Ai voti! ai voti!

**FARINA P.** A sentire le obiezioni che vengono mosse da quelli che sostengono l'eleggibilità dell'onorevole Rocci, si direbbe che l'articolo 69 dello Statuto non esista. Essi, e specialmente l'onorevole preopinante, argomentano sostenendo che un giudice istruttore acquista l'inamovibilità. Ora io trovo che qualunque giudice è amovibile finchè non ha compiuto tre anni di esercizio. Ma se il giudice istruttore non dura in esercizio che per tre anni, come può egli acquistare l'inamovibilità?

In verità bisogna lacerare lo Statuto, per argomentare che un giudice istruttore, non durando in carica pel tempo richiesto onde ottenerla, possa acquistare l'inamovibilità dallo stesso Statuto attribuita ai giudici.

Non insisterò su quanto già venne detto molto opportunamente della distinzione delle funzioni di giudicante da quelle di istruttore in un processo. Dico che, se si intendesse sempre che si giudica quando si istruisce il processo, anche gli ufficiali del Ministero pubblico dovrebbero essere inamovibili per le ragioni che ci dava il signor Sineo, e conchiudo che dall'articolo 69 dello Statuto, io credo impossibile riconoscere l'inamovibilità nei giudici istruttori.

Voci. Ai voti! ai voti!

**DE VIRY.** Je répondrai deux mots à ce que vient de dire l'honorable M. Farina... (*Rumori — Ai voti! ai voti!*) si la Chambre toutefois me le permet. (*Parli! parli!*)

L'honorable M. Farina, pour attaquer l'inamovibilité qui compète au juge instructeur et qui lui compète en vertu de la loi, a dit que le juge instructeur est nommé par le Roi pour trois ans, et que pendant ou après le cours de ces trois ans le Roi peut le révoquer et qu'en conséquence il n'aurait pu acquérir avec les trois ans l'inamovibilité.

L'honorable M. Farina n'ayant jamais appartenu à la magistrature, je ne m'étonne pas qu'il ne soit point tout à fait au courant des diverses dispositions de loi qui concernent l'inamovibilité; autrement il saurait que pour juge instructeur on choisit ordinairement un des plus anciens juges du tribunal et qu'en règle générale a déjà acquis l'inamovibilité.

Retenons qu'il ne faut pas raisonner simplement sur le cas actuel, mais considérer ce que arrivera à l'avenir; dès lors il ne s'agit pas seulement de droits à acquérir, mais bien de droits déjà acquis.

Le Statut, qui admet l'inamovibilité ne date que de 1848, mais la question que nous allons traiter aujourd'hui aura des conséquences pour l'avenir, et touchera bien de magi-

strats dont les droits, selon moi au moins, ne sauraient être mis en doute.

Comment, il arrivera qu'un juge, déjà inamovible, et qui, comme le plus ancien juge, car c'est ordinairement celui qui a le plus d'expérience que l'on choisit, est nommé juge instructeur, perdra, par ce seul fait, ses droits à l'inamovibilité? Pour moi, messieurs, je ne le crois pas, je ne puis me le persuader.

S'il en est ainsi, ne songez plus à voir un seul juge qui veuille se charger des fonctions d'instructeur, car aucun ne voudra jouer peut-être son avenir pour le faible subsidie accordé à cette dernière place.

Notez en outre, messieurs, que les juges instructeurs ne remplissent pas exclusivement dans les tribunaux les fonctions d'instructeurs; vous savez tous qu'ils rendent des sentences en matière civile et qu'ils continuent d'être juges civils pendant qu'ils sont instructeurs. Ainsi vous établiriez, en approuvant les conclusions du bureau, une véritable anomalie, un vrai non-sens, puisque vous feriez que le juge serait inamovible d'un côté come juge civil, et qu'il serait d'un autre côté amovible parce qu'il aurait la charge de faire l'instruction. Je crois que cet argument suffit pour démontrer qu'un juge instructeur doit être tenu comme inamovible par la raison qu'il reste toujours juge au tribunal, et que la charge de l'instruction n'est qu'un emploi accessoire qu'on lui donne parce que, par son expérience, il est plus à même de la remplir qu'un autre membre du tribunal.

Une autre raison c'est que lorsqu'un juge d'instruction doit, pour quelque motif, être révoqué de la charge de juge, ce n'est pas avec un simple décret royal qu'on peut le faire, il faut que ce soit par jugement de la Cour d'appel à laquelle, aux termes de la loi, on est obligé de déférer la cause, parce que si, comme juge instructeur, on peut lui enlever par simple décret la charge d'instructeur, comme juge, il faut un jugement de la Cour pour le priver de ses autres fonctions. D'après cela, je soutiens que le juge instructeur doit être considéré come juge inamovible; car, en adoptant l'autre système, nous renverserons tous les principes qui sauvegardent l'ordre judiciaire et qui constituent sa force et son indépendance.

**RATTAZZE,** ministro di grazia e giustizia. Non voglio maggiormente entrare in discussione, perchè mi pare che a quest'ora la questione sia bastevolmente dilucidata. Chiesi solo la parola per collocare essa questione ne' suoi termini, sembrandomi che il deputato De Viry ne l'abbia deviata.

Non venne da alcuno contestata l'inamovibilità ai giudici come giudici. Se un giudice è già fatto inamovibile, o lo diviene in appresso, tale rimane anche rivestendo la qualità di istruttore.

La questione sta unicamente nel vedere se egli possa essere revocato dalla funzione di istruttore.

Ora il deputato De Viry diceva: ma vedete quale inconveniente ne verrebbe! Ordinariamente sono chiamati alle funzioni di giudici istruttori quelli che sono più anziani, e che perciò sono inamovibili. Ora, se voi loro attribuite simili funzioni li riducete alla condizione di giudici amovibili. Questo, io dico, non è vero. Coloro i quali sostengono che le funzioni di istruttore sono revocabili, riconoscono ad un tempo che essi giudici istruttori, come giudici, possono essere inamovibili. Quale pertanto sarebbe la conseguenza della revoca dall'ufficio di istruttore? Il giudice rimarrebbe pur sempre nella condizione in cui era prima che assumesse

le funzioni di istruttore. Le assurdit  adunque temute dal signor De Viry non possono avverarsi.

Il giudice che perder  la qualit  di istruttore, a senso del Ministero ed a senso dell'ufficio, non cesser  di essere inamovibile, quantunque abbia cessato di essere istruttore. E quindi non vi possono essere inconvenienti di sorta.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la chiusura, la metto ai voti.

(È approvata.)

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio primo, per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Puget-Theniers.

(Sono approvate.)

Non rimanendo altra materia all'ordine del giorno, credo che per l'avviamento dei lavori della Camera sia opportuno che i deputati si riuniscano negli uffici, onde esaminare i progetti di legge, che furono depositi sul tavolo della Presidenza, e che verranno distribuiti domani mattina negli uffici.

La prima seduta pubblica si terr  appena sia in pronto qualche lavoro, e sar  cura della Presidenza di darne pronto avviso.

Prego poi i signori deputati a voler essere puntuali nel venire alla Camera, ed avverto intanto che ad un'ora e mezzo si aprir  la seduta; alle due, se la Camera non si trover  in numero, si lever  la seduta, ed il nome degli assenti sar  pubblicato nella gazzetta ufficiale.

**GALVAGNO.** Domando la parola per una mozione d'ordine. Mi pare che si potrebbe mettere all'ordine del giorno la nomina della Commissione del bilancio.

**VALERIO.** E la nomina della Commissione della biblioteca.

**PRESIDENTE.** Siccome credo che la Camera potr  fra un giorno o due aver in pronto qualche lavoro, cos  si potr  allora portare all'ordine del giorno la nomina della Commissione del bilancio, non parendomi conveniente di fissare una apposita seduta per questa sola operazione.

**VALERIO.** Io domando che si proceda tosto alla nomina della Commissione incaricata di riconoscere il numero degli impiegati ammessi nella Camera.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Valerio che questa Commissione   gi  stata nominata negli uffici.

Gli uffici sono convocati per domani ad un'ora.

La seduta   levata alle ore 4 1/2.

## TORNATA DEL 2 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Relazione del progetto di legge per la fusione daziaria dei comuni di Mentone e Roccabruna — votazione per la nomina della Commissione del bilancio, e di due membri per la sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti — Relazione sulla presentazione a S. M. il Re della risposta al discorso della Corona — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici per la costruzione di una ferrovia da Vercelli a Valenza per Casale — Presentazione dei seguenti progetti di legge del ministro delle finanze: Spoglio generale attivo e passivo per la terraferma e Sardegna, per gli anni 1848, 1849 e 1850; Spoglio del Monte di riscatto in Sardegna, anni 1847, 1848 e 1849; Formazione del catasto stabile delle provincie di terraferma; Facolt  alla Camera di commercio di Genova di esercire nel porto franco il peso sottile e riscuoterne i diritti; Norme intorno alle cauzioni da prestarsi dai diversi contabili dello Stato — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per modificazione al Codice penale — Proposizione del deputato Pescatore relativa all'esame e relazione sui bilanci 1854 e 1855 — Osservazioni del ministro delle finanze — Invio di quella proposta alla Commissione del bilancio.*

La seduta   aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**AUMENTI,** segretario, d  lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5255. Maggiani Pietro, d'Arcola, provincia di Spezia, gi  soldato dell'impero francese, chiede d'essere restituito in tempo per ottenere quella pensione a cui i suoi servizi gli danno diritto.

5256. Bertellini Maria Caterina, d'Arcola, provincia di Spezia, vedova di Stefanini Domenico, soldato pensionato,

ricorre alla Camera affinch  provveda che le venga corrisposto un residuo di pensione ancor dovuto al fu di lei marito, e le sia assegnata quella vitalizia pensione che la legge accorda alle vedove dei vecchi militari.

5257. Prandi Enrico, avvocato, enumerati i servizi prestati al Magnanimo Re Carlo Alberto, chiede che questa sua petizione venga trasmessa con raccomandazione al presidente del Consiglio dei ministri, affinch  gli sia assegnata quell'annua retribuzione che si ravviser  pi  conveniente all'importanza de' suoi servizi.